



## Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 1273-2023 - Seduta N° 3842 - del 14/12/2023 - Numero d'Ordine 28

Prot/2023/1806077

Oggetto Modifiche al regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n.22 (Norme in materia di energia))

Struttura Proponente Servizio Energia

Tipo Atto Deliberazione di approvazione regolamento regionale

---

### Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore		X
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		7	1

Relatore alla Giunta PIANA Alessio

Con l'assistenza del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

**La Giunta Regionale**

All'unanimità ha approvato il provvedimento

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub f

**Elementi di corredo all'Atto:**

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria), e in particolare il comma 1 dell'art. 50 (Potestà regolamentare);

Visto il regolamento regionale 21 febbraio 2018, n. 1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, 22 (Norme in materia di energia);

Considerato che si rende necessario, a distanza di quattro anni dalle ultime modifiche introdotte nel 2019, al fine di armonizzare la regolamentazione regionale con gli adeguamenti operati dalla disciplina nazionale, apportare ulteriori modifiche al regolamento ritenute funzionali ad una più efficace attuazione della disciplina, anche in coerenza con la novella introdotta dall'articolo 23 della l.r. 17/2023 e contemperando altresì le diverse esigenze rappresentate dagli ordini e dai collegi, dalle associazioni datoriali e dalle autorità delegate nel corso dei tavoli permanenti di confronto gestiti dalla struttura competente in materia;

Dato atto che con la deliberazione n. 1155 del 23 novembre 2023 la Giunta regionale ha richiesto, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto regionale, alla competente Commissione consiliare il parere sul testo contenente le modifiche al regolamento in oggetto;

Preso atto che con nota Prot-2023-1715013 del 7 dicembre 2023 il Presidente dell'Assemblea legislativa ha comunicato che la IV Commissione consiliare, nella seduta in pari data, ha espresso il proprio parere favorevole a maggioranza sul testo in questione;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del regolamento regionale (Modifiche al regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n.22 (Norme in materia di energia)). che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione, Partecipazioni Regionali (LigurCapital S.p.A., Liguria Ricerche S.p.A., Liguria International S.p.A., Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l., Società per Cornigliano spa, Siit S.p.A), Programmi comunitari di competenza;

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente:

- di approvare il regolamento regionale (contenente le modifiche al regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n.22 (Norme in materia di energia)), allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, in conformità al suddetto parere della Commissione consiliare;
- di pubblicare il presente atto sul sito regionale.



**Modifiche al regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia))**

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia)))

1. All'articolo 3 del regolamento regionale 21 febbraio 2018, n.1 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia)) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole “portale della Regione Liguria [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it)” sono sostituite dalle seguenti: “sito web istituzionale della Regione”;
  - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
“1 bis. L'iscrizione implica la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione dei seguenti dati obbligatori: nome, cognome, numero di iscrizione, comune e provincia della sede del certificatore.”.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 4 del r.r. 1/2018)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 1/2018 è aggiunto il seguente:  
“1bis. Gli ordini e collegi professionali comunicano a Regione la sospensione, cancellazione, decadenza e radiazione di un proprio iscritto, specificando la data di inizio ed eventuale fine della validità del relativo provvedimento, nonché l'eventuale ripristino /riattivazione dell'iscrizione. Regione verifica la sussistenza dei requisiti affinché il soggetto, se iscritto all'elenco dei certificatori liguri, possa continuare ad operare sul SIAPEL, per trasmettere e protocollare gli attestati di prestazione energetica. In caso negativo, tale tipologia di accesso è inibita e gli attestati eventualmente rilasciati in data successiva all'avverarsi della perdita dei requisiti sono nulli.”.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 5 del r.r. 1/2018)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del r.r. 1/2018 le parole “portale [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it)” sono sostituite dalle seguenti: “sito web istituzionale della Regione”.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 7 del r.r. 1/2018)

1. All'articolo 7 del r.r. 1/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
“3. Le verifiche sono prioritariamente orientate agli attestati che riportano le classi energetiche più efficienti, così come previsto dall'articolo 5 del D.M. 26/06/2015 ed a quelli che riportano valori molto elevati dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio”.

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I criteri adottati ai fini delle estrazioni degli attestati di prestazione energetica sono riportati nell’Allegato O.”;

c) il comma 7 è abrogato.

#### Articolo 5

(Modifica all’articolo 10 del r.r. 1/2018)

1. Al comma 3 dell’articolo 10 del r.r. 1/2018 la parola “stabili” è sostituita con la seguente: “edifici”.

#### Articolo 6

(Modifiche all’articolo 14 del r.r. 1/2018)

1. All’articolo 14 del r.r. 1/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “e per i responsabili di impianto sul portale [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it)” sono sostituite dalle seguenti: “e per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 sul sito web istituzionale della Regione”;
- b) al comma 2 le parole “può accedere” sono sostituite dalla seguente: “accede”;
- c) ai commi 3 e 7 le parole “sul portale della Regione Liguria all’indirizzo [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it)” sono sostituite dalle seguenti: “sul sito web istituzionale della Regione”.

#### Articolo 7

(Modifiche all’articolo 15 del r.r. 1/2018)

1. All’articolo 15 del r.r. 1/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) del comma 3 dopo la parola “disattivato,” è inserita la seguente: “a”, le parole “ed invii” sono sostituite dalle seguenti: “e ad inviare” e alla fine della lettera è aggiunto il seguente periodo: “in tal caso la trasmissione avviene senza che sia richiesto il pagamento di alcun contributo, se ancora in corso di validità ai sensi dell’articolo 19;”.
- b) alla lettera d) del comma 3 dopo le parole “il rapporto di prova” sono inserite le seguenti: “di cui all’allegato L”.
- c) al comma 4 dopo le parole “all’Allegato G” sono aggiunte le seguenti: “; tale obbligo opera anche nel caso in cui il responsabile precedente abbia delegato un terzo responsabile ai sensi del comma 1”;
- d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
“4 bis. Le Autorità competenti aggiornano i dati sul CAITEL inserendo i contenuti delle dichiarazioni di cui agli allegati D, E e G rispettivamente richiamati ai commi 1, 3 e 4.”.

#### Articolo 8

(Modifiche all’articolo 16 del r.r. 1/2018)

1. All’articolo 16 del r.r. 1/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: “D.P.R. 74/2013” sono aggiunte le seguenti: “e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), richiamato dal medesimo D.P.R.”;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
“1 bis. L'accatastamento dell'impianto e la trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica per gli impianti alimentati da fonti a energie rinnovabili sono effettuati dai soggetti in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalle lettere a), a bis), b), c) e d) dell'articolo 4 del D.M. 37/2008, delle certificazioni FER di cui al d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e delle certificazioni FGAS ai sensi del D.P.R. 16 novembre 2018, n. 146 (Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006)”;
- c) all'inizio della lettera a) del comma 4 è inserita la parola “a” e dopo le parole “di impianto,” sono inserite le seguenti: “che a sua volta sottoscrive tale documentazione.”;
- d) il numero “3)” del comma 4 è sostituito dalla seguente lettera: “b.”;
- e) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
“5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, l'inadempimento di quanto previsto dal comma 4, lettera a), numeri 1) e 2), comporta l'irrogazione nei confronti del manutentore o dell'installatore della sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 6, del d.lgs. 192/2005, previa diffida da parte dell'Autorità competente a provvedere entro trenta giorni decorrenti dalla data di ispezione.”.

#### Articolo 9

(Modifiche all'articolo 17 del r.r. 1/2018)

- 1. Al comma 3 dell'articolo 17 del r.r. 1/2018 le parole “con sottosistemi di generatori a fiamma” sono soppresse.
- 2. Al comma 6 la parola “mancata” è soppressa e la parola “entro” è sostituita dalla seguente: “oltre”.

#### Articolo 10

(Modifiche all'articolo 18 del r.r. 1/2018)

- 1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 del r.r. 1/2018 dopo le parole “entro 2 giorni” è inserita la seguente: “lavorativi”;
  - b) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “Il responsabile dell'impianto esibisce alle Autorità competenti, su richiesta, la ricevuta che attesta l'avvenuto pagamento del contributo a favore del manutentore. In caso di mancata esibizione, l'Autorità competente procede alla diffida nei confronti del responsabile dell'impianto secondo le modalità di cui all'articolo 21, comma 11.”;
  - c) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: “Il pagamento del contributo e la protocollazione eseguiti secondo le scadenze di cui all'allegato H attribuiscono validità al

rapporto. In sede di accertamento o ispezione, il responsabile dell'impianto che esibisce la ricevuta del pagamento è esonerato dalle relative sanzioni.”.

#### Articolo 11

(Modifiche all'articolo 19 del r.r. 1/2018)

1. All'articolo 19 del r.r. 18/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dopo le parole “efficienza energetica” sono aggiunte le seguenti: “, secondo le scadenze di cui all'allegato H”;
- b) al comma 5 le parole “portale della regione Liguria [www.ambienteinliguria.it](http://www.ambienteinliguria.it)” sono sostituite dalle seguenti: “sito istituzionale della Regione”;
- c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. In caso di mancato riversamento del contributo da parte del manutentore, l'Autorità competente intima la protocollazione del rapporto ed il versamento del contributo e applica la sanzione amministrativa non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 900,00 di cui all'articolo 33, comma 15 quater, della l.r. 22/2007.”.

#### Articolo 12

(Modifiche all'articolo 20 del r.r. 1/2018)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 del r.r. 1/2018 dopo le parole “seguenti criteri” sono inserite le seguenti: “e priorità” e la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) impianti non accatastati ed impianti accatastati per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica secondo le scadenze di cui all'allegato H o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;”.

#### Articolo 13

(Modifiche all'articolo 22 del r.r. 1/2018)

1. All'articolo 22 del r.r. 1/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“a) nel caso di impianti non accatastati;”;

b) dopo la lettera a) del comma 3 è inserita la seguente:

“a bis) nel caso di impianti accatastati per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica nel rispetto delle scadenze di cui all'allegato H ovvero in caso di trasmissione successiva al mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo sull'impianto; in tal caso, se il responsabile dell'impianto esibisce la documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18, l'ispezione è addebitata al manutentore;”;

c) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente:

“b bis) nel caso di richiesta di un soggetto diverso da quello di cui alla lettera b).”;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Nel caso in cui durante l'ispezione non siano riscontrate anomalie, l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico di colui che ha richiesto il controllo.”.

#### Articolo 14



(Modifiche all'articolo 23 del r.r. 1/2018)

1. All'articolo 23 del r.r. 1/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 4 le parole “nei termini perentori previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “nei termini di cui al comma 2”;
  - b) al comma 7 le parole “nei termini previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “nei termini di cui al comma 5”;
  - c) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:  
“11 bis. In caso di difformità diverse da quelle di cui ai commi 8 e 10, l'ispettore trasmette la segnalazione al settore competente del Comune in cui è situato l'impianto per gli adempimenti conseguenti.”.

#### Articolo 15

(Modifica all'articolo 24 del r.r. 1/2018)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 24 del r.r. 1/2018 sono aggiunte le seguenti parole: “ed alle sanzioni irrogate *pro soluto e pro solvendo*. La relazione deve contenere una dettagliata descrizione delle attività delle Autorità competenti ed una rendicontazione analitica dei contributi di competenza.”.

#### Articolo 16

(Inserimento allegato nel r.r. 1/2018)

1. Nel r.r. 1/2018 è aggiunto il seguente allegato:

### **“ALLEGATO O**

#### **Criteri di estrazione degli attestati di prestazione energetica oggetto di verifica**

##### **O.1. Criteri di estrazione degli attestati di prestazione energetica**

Ai fini dei sorteggi di cui all'articolo 7, ciascun attestato viene conteggiato  $1+N+M$  volte, dove N ed M rappresentano i punteggi attribuiti a ciascun attestato. In particolare:

- il punteggio N varia in funzione della classe energetica certificata;
- il punteggio M in funzione degli intervalli dei valori dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio/u.i ( $EP_{gl,nren}$ ), che si differenziano per edifici residenziali e non residenziali.

Gli attestati che presentano il punteggio più elevato hanno maggiori probabilità di essere estratti.

##### **O.2. Punteggi attribuiti a ciascun attestato di prestazione energetica**

I punteggi attribuiti a ciascun attestato di prestazione energetica sono i seguenti:

- a) Punteggio N per gli edifici residenziali e non residenziali:
  - i. N = 10 se l'APE certifica un edificio/u.i. appartenente alla classe energetica A4;
  - ii. N = 8 se l'APE certifica un edificio/ u.i. appartenente alla classe energetica A3;
  - iii. N = 6 se l'APE certifica un edificio/ u.i. appartenente alla classe energetica A2;
  - iv. N = 4 se l'APE certifica un edificio/ u.i. appartenente alla classe energetica A1;
  - v. N = 2 se l'APE certifica un edificio/ u.i. appartenente alla classe energetica B;

- vi.  $N = 0$  se l'APE certifica un edificio/ u.i. appartenente alle classi energetiche dalla C alla G.
- b) Punteggio M:
- 1. per gli edifici residenziali:
    - i.  $M = 6$  se l'APE certifica che un edificio/ u.i. ha un  $EP_{gl,nren} \geq 700 \text{ kWh/m}^2\text{a}$ ;
    - ii.  $M = 3$  se l'APE certifica che un edificio/ u.i. ha un  $600 \text{ kWh/m}^2\text{a} \leq EP_{gl,nren} < 700 \text{ kWh/m}^2\text{a}$ ;
    - iii.  $M = 1$  se l'APE certifica che un edificio/ u.i. ha un  $500 \text{ kWh/m}^2\text{a} \leq EP_{gl,nren} < 600 \text{ kWh/m}^2\text{a}$ ;
    - iv.  $M = 0$  se l'APE certifica che un edificio/ u.i. ha un  $EP_{gl,nren} < 500 \text{ kWh/m}^2\text{a}$ .
  - 2. per gli edifici non residenziali:
    - i.  $M = 6$  se l'APE certifica che un edificio/ u.i. ha un  $EP_{gl,nren} \geq 1000 \text{ kWh/m}^2\text{a}$ ;
    - ii.  $M = 3$  se l'APE certifica che un edificio/ u.i. ha un  $900 \text{ kWh/m}^2\text{a} \leq EP_{gl,nren} < 1000 \text{ kWh/m}^2\text{a}$ ;
    - iii.  $M = 1$  se l'APE certifica che un edificio/ u.i. ha un  $800 \text{ kWh/m}^2\text{a} \leq EP_{gl,nren} < 900 \text{ kWh/m}^2\text{a}$ ;
    - iv.  $M = 0$  se l'APE certifica che un edificio/ u.i. ha un  $EP_{gl,nren} < 800 \text{ kWh/m}^2\text{a}$ .”.

Articolo 17  
(Dichiarazione d'urgenza)

- 1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

**Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento**

Identificativo atto 2023-AC-1371

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessio PIANA		12/12/2023 13:38
* Approvazione Legislativa Direttore generale (regolarità legislativa)	Rossella GRAGNOLI		12/12/2023 13:07
* Approvazione Legislativa Dirigente (regolarità legislativa)	Rossella GRAGNOLI		12/12/2023 12:33
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Gabriella DRAGO		11/12/2023 17:23
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Jacopo RICCARDI		11/12/2023 17:11
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Roberto DEVOTO		11/12/2023 17:11

\* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

**Trasmissione provvedimento:**

Presidente della Giunta Regionale per la successiva emanazione  
Sito web della Regione Liguria